



## **CITTA' DI LAMEZIA TERME**

### **PROVINCIA DI CATANZARO**

#### **SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE- Uff.Sport**

**Via Sen. Perugini - 88046 LAMEZIA TERME- Centralino 0968/2071  
PEC: [protocollo@pec.comunelameziaterme.it](mailto:protocollo@pec.comunelameziaterme.it)**

#### **AVVISO PUBBLICO - DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE, GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME**

##### **PREMESSO** che:

- il Comune di Lamezia Terme è titolare degli impianti sportivi individuati nell'allegato "A" approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 216 del 07/07/2022;
- che gli impianti sportivi in questione rivestono, come tutti gli impianti sportivi di proprietà di questo Ente, natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentale all'esercizio di un pubblico servizio, giusta le previsioni dell'art.826 ultimo comma cc;
- la gestione di tali impianti può essere effettuata dall'Amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva;
- le ragioni di opportunità sociale legittimano l'affidamento a terzi degli impianti sportivi di che trattasi, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche sportive da parte dei singoli e delle associazioni;
- tale forma è già sperimentata da tempo nel territorio e condivisa con l'associazionismo sportivo;
- la normativa vigente, nel richiamare la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 14.12.2016, distingue gli impianti sportivi comunali tra "Impianti a rilevanza economica" e "Impianti privi di rilevanza economica", disponendo, per i primi, l'affidamento mediante concessione di servizi, ai sensi dell'art. 164 e segg. del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016) e, per i secondi, l'affidamento mediante appalto di servizi oppure mediante concessione amministrativa, da adottare all'esito di una procedura di evidenza pubblica, qualora si tratti di impianti di piccole dimensioni dove non è ipotizzabile una gestione economica del servizio;
- ai sensi del Regolamento comunale in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi annessi agli Istituti scolastici restano esclusi dalla disciplina predetta, gli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici, il cui uso è disciplinato dal Regolamento medesimo;

**DATO ATTO** che, con la deliberazione n. 216 del 07/07/2022 la Giunta Comunale, in relazione alla destinazione delle Aree destinate allo sport all'interno degli quartieri di interesse ha così disposto:

1. DI APPROVARE la propedeutica ricognizione dei campetti di quartiere di cui in premessa per come elencati nell'allegato A) ; con riserva ai fini dell'integrazione a cura del Settore competente;
2. DI APPROVARE la pedissequa istruttoria delle spese sostenute, della percentuale di contribuzione individuale mediante la quale si e' provveduto ad elaborare il nuovo tariffario per la gestione e l'utilizzo dei campetti sportivi nonche' l'utilizzo delle palestre scolastiche per come descritto nell'allegato B;
3. DI PRENDERE ATTO dei costi di massima delle gestioni dei campetti sportivi a non rilevanza economica, ad oggi disponibili, che possono sintetizzarsi per come descritto nell'allegato A e B;
4. DI STABILIRE ed APPROVARE le nuove tariffe per l'utilizzo dei campetti sportivi a non rilevanza economica / palestre scolastiche , per come riportato nell'allegato B) ;
5. DI PRECISARE che le nuove tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali a non rilevanza economica decorreranno dall'affidamento delle gestioni/utilizzazioni dal 01/07/2022 a.s 2022/2023;
6. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi dovranno essere successivamente adeguate in base all'indice Istat dei prezzi al consumo (FOI), tabacchi esclusi;
7. DI APPROVARE le esenzioni tariffarie come da allegato B);
8. DI RISERVARE nella gestione dei campetti/utilizzo palestre scolastiche, compatibilmente con la programmazione, l'uso in misura di n. 10 giornate per sé o per altri enti/associazioni del territorio che ne facciano richiesta, previo adeguato preavviso come da allegato B).
9. di demandare al Dirigente a porre in essere tutte le azioni e i provvedimenti necessari ai fini dell'affidamento in gestione/utilizzazione;
10. di demandare al Dirigente la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che, in forza di quanto previsto dalla normativa vigente, Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi e dal predetto atto di indirizzo della Giunta Comunale, gli stessi impianti dovranno essere affidati in concessione, secondo le seguenti modalità:

-mediante concessione amministrativa da affidare con procedura ad evidenza pubblica, trattandosi di impianti di piccola dimensione, privi rilevanza economica, dove non è ipotizzabile una gestione economica del servizio;

**PRECISATO che:**

- la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali a soggetti idonei in possesso delle necessarie capacità e di un'organizzazione adeguata alla loro gestione ed alla loro valorizzazione consente all'Amministrazione Comunale di perseguire gli obiettivi istituzionali di promozione dello sport in tutte le sue forme, valorizzando altresì il ruolo dell'associazionismo sportivo locale;
- l'affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali risulta opportuno e conveniente, in quanto il Comune verrebbe altrimenti gravato dei costi e degli oneri amministrativi della gestione con i conseguenti inevitabili impatti organizzativi e finanziari;
- la concessione degli impianti a soggetti organizzati che operano nell'ambito sportivo risponde alla necessità di garantire continuità nell'offerta del servizio all'interno delle strutture e consente sia lo svolgimento delle attività sportive sia il corretto utilizzo e la corretta gestione delle predette strutture;
- l'affidamento in gestione mediante concessione amministrativa costituisce altresì un presidio di sicurezza e permette di mantenere le strutture in buone condizioni strutturali e funzionali;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 40 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016), in riferimento all'obbligo di utilizzare le gare telematiche per le PA receipt direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE;
- l'art. 58 del Codice degli Appalti e s.m.i, in riferimento alle deroghe al nuovo obbligo di utilizzo di Gare Telematiche;

- le precisazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sull’argomento contenuti nella delibera del 29 gennaio 2020 n. 80;
- l’art. 22, comma 2, della direttiva appalti dell’UE;
- l’art. 52 della stessa legge, che sancisce: *“In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute*
- l’art. 36 del Codice degli Appalti 36 (Contratti sotto soglia)

**VISTI:**

- l’art. 118 della Costituzione, nella parte in cui richiama il principio di “sussidiarietà orizzontale”;
- l’art. 90, commi 24 e 25 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002;
- il Decreto Legislativo 18 apr. 2016 nr. 50 "Nuovo Codice Appalti" e ss.mm.ii;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr 267 "Testo Unico Ordinamento Autonomie Locali";
- Legge Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 Norme in materia di sport nella Regione Calabria;
- Regolamento del Comune di Lamezia Terme per l’affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali;
- Euronormativa vigente;
- Linee Guida ANAC.

**CONSIDERATO che:**

- tra gli impianti di quartiere privi di rilevanza economica di proprietà comunale sono compresi gli impianti sportivi come meglio descritto nella scheda allegata al presente Avviso (ALLEGATO “A”);
- i predetti impianti sportivi non risultano oggetto di concessione a società o associazioni private sulla base di una convenzione vigente e per lo stesso non sono attualmente in corso procedure di affidamento;
- i predetti impianti rendono importanti servizi alla collettività e l’Amministrazione Comunale riconosce nell’attività sportiva svolta negli stessi impianti un’importante componente della vita sociale e culturale dei suoi cittadini;
- ormai da tempo hanno perso funzionalità e versano, alcuni di questi ormai, in non ottimali condizioni strutturali e manutentive e di rispetto della legislazione vigente;
- necessitano di interventi di riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento più o meno rilevanti affinché possano continuare a svolgere la funzione propria per la quale sono stati realizzati;
- risulta pertanto necessario adottare apposito Avviso Pubblico per la concessione del servizio di rigenerazione, gestione ed uso dei predetti Campetti di quartiere;

**RITENUTO** di dover procedere, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità economicità, alla pubblicare un avviso finalizzato a ricevere le proposte per la concessione amministrativa dei predetti campetti da parte dei soggetti interessati;

**RENDE NOTO**

È indetta una procedura per l’affidamento in concessione amministrativa degli impianti sportivi di quartiere di proprietà del Comune di Lamezia Terme, privi di rilevanza economica, denominati:

1. CAMPETTO ACQUADAUZANO- SMART CIG : Z35378D4E2
2. CAMPETTO DI GABELLA- SMART CIG : ZE5378D542
3. CAMPETTO VIA DEI GELSOMINI: SMART CIG : Z10378D5B2
4. CAMPETTO DEL CARMINE- SMART CIG : ZAD378D5DA
5. CAMPETTO SAVUTANO- SMART CIG : ZEF378D5FE
6. CAMPETTO C/DA FERRANTAZZO- SMART CIG : ZDC378DE99
7. CAMPETTO SANT’EUFEMIA- SMART CIG: Z39378DEC9
8. CAMPETTO MARINELLA- SMART CIG: Z53378DEEE
9. CAMPETTI ATTIGUI AL PALAZZETTO DELLO SPORT “ALFIO SPARTI”- AREA SUD- SMART CIG: Z30378DF4D

siti in Lamezia Terme e destinati allo svolgimento delle discipline sportive meglio descritte nell'Allegato "B";

## **Art. 1 SOGGETTI AMMESSI**

### **Art. 1.1 I soggetti destinatari, in via preferenziale, del presente avviso sono:**

- società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
- enti di promozione sportiva (EPS);
- associazioni di discipline sportive associate (DSA);
- federazioni sportive nazionali (FSN);
- i raggruppamenti dei soggetti sopraindicati;
- le associazioni di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000;
- le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- le organizzazioni ricreative derivate da soggetti pubblici e privati (CRAL);
- i suddetti soggetti in forma associata ;
- altri soggetti, aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 iscritti alla C.C.I.A.A. per almeno una delle seguenti attività: Gestione impianti polivalenti – gestione palestre – gestione impianti sportivi.

I soggetti che intendono partecipare dovranno essere iscritti nell'apposito Registro di competenza ( CONI;CIP;RUNTS );

Art.1.2 In via subordinata, in caso di mancanza o di inammissibilità delle domande presentate da uno dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, è ammessa la partecipazione alle Associazioni regolarmente costituite il cui statuto preveda il perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Art.1.3 In via ulteriormente subordinata, in caso di mancanza o di inammissibilità delle domande presentate da uno dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa la partecipazione Enti ed Associazioni diverse purché adeguatamente rappresentative a livello comunale.

Art. 1.4 Campetti sportivi in oggetto saranno assegnati in presenza di offerte presentate da singoli soggetti destinatari del presente avviso, oppure offerte presentate da soggetti formati in raggruppamenti temporanei di associazioni riconducibili alle categorie precedentemente indicate formalmente costituiti.

## **Art. 2 Requisiti per la partecipazione**

### **Art.2.1 Requisiti di ordine generale:**

-i soggetti partecipanti dovranno non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016).

-lo statuto o l'atto costitutivo delle società o delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive nazionali che partecipano alla selezione di cui al presente Avviso dovrà contenere le seguenti previsioni:

- a) assenza di scopi di lucro;
- b) democraticità della struttura organizzativa;
- c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
- e) obblighi e diritti degli aderenti;
- f) obbligo di redazione ed approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario;
- g) modalità di approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario.

**Art. 2.2 Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 80 D. Lgs. 50/2016 e Allegato XVII):**

- Praticare una o più discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere ovvero avere interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive (requisito attestabile tramite presentazione del certificato di iscrizione/certificato affiliazione per l'anno 2022-2023 o/e autocertificazione).
- Operare nell'area territoriale/quartiere in cui è ubicato l'impianto;
- Perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro (requisito attestabile tramite presentazione dello Statuto e Atto costitutivo).
- Possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto (requisito verificabile mediante autocertificazione);
- Non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la gestione di un impianto sportivo comunale per gravi inadempimenti contrattuali, (requisito verificabile mediante autocertificazione).

**In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti come segue:**

- a) i requisiti di ordine generale e professionale: da ciascuno dei soggetti raggruppati/consorziate;
- b) i requisiti di capacità tecnica e professionale: nel complesso dal raggruppamento ed in ogni caso dalla capogruppo mandataria in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti. Nel caso di consorzi il suddetto requisito dovrà essere comprovato in capo al Consorzio, e non cumulativamente dalle singole imprese consorziate.

**Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:**

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
  - b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica Amministrazione.
- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.lgs n.50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- Ai consorziate indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 (consorziate stabili e consorziate tra società cooperative e consorziate tra imprese artigiane).

Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato dai partecipanti mediante dichiarazione resa ai sensi degli art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Amministrazione comunale potrà effettuare in ogni momento i controlli ritenuti opportuni sulle dichiarazioni rese.

**Art.2.3 AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 viene qui stabilito che un concorrente, singolo o consorziate o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In tal caso si specifica quanto segue:

- a) il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto della convenzione;
- b) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

c) non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione.

I soggetti partecipanti dovranno dichiarare:

- di non avere liti pendenti o situazioni debitorie per le quali non sia stato concordato con l'Amministrazione comunale o Sue Società Partecipate un piano di rientro rispettato fino al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure di affidamento degli impianti sportivi e il non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione comunale per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere;
- di non essersi resi colpevoli di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, nell'esecuzione di prestazione di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati ed in particolare, che non ha assicurato la buona esecuzione contrattuale nell'esercizio di attività o di servizi affidati in precedenza;
- di essere a conoscenza e di applicare per quanto di competenza le norme e gli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- di presentare, se concessionaria, le polizze assicurative previste dallo schema di convenzione;
- che nei confronti dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, anche cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del presente avviso, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari;
- di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni dell'avviso di selezione e dello schema di convenzione, di aver preso conoscenza della consistenza dell'impianto in oggetto, delle sue dotazioni e impianti tecnici;
- di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, bolli, tasse e spese) relativi alla sottoscrizione della convenzione saranno totalmente a carico del soggetto risultato affidatario.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti;
- di osservare, da parte del concessionario e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, co.3, del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Lamezia Terme;
- di non avere concesso eventuali finanziamenti nell'anno antecedente al presente incarico, a partiti o esponenti politici, fondazioni o associazioni collegati a partiti;
- di non avere liti pendenti sportivo o situazioni debitorie con il Comune di Lamezia Terme, al momento della presentazione dell'istanza;
- di non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Lamezia Terme per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter d.lgs. 165/2001;
- di avere una sede o di impegnarsi ad attivarla sul territorio di Lamezia Terme, in caso di affidamento;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui riguardi sia incorso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- di possedere adeguata capacità tecnica nella gestione di impianti sportivi per aver gestito impianti o per esserne stato utilizzatore per attività sportive in modo continuato, non occasionale o legate unicamente ad eventi;
- di essere in grado, in qualità di gestore, di sfruttare, con la propria attività sportiva, l'impianto oggetto di concessione per almeno il 30% delle sue potenzialità in relazione agli spazi e agli orari previsti;
- di essere in grado di assicurare almeno il 30% della potenzialità dell'impianto ad altri soggetti sportivi che verranno indicati dall'Amministrazione comunale;
- di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla gestione del presente bando;
- di essere in grado di avviare la riqualificazione e gestione entro il mese successivo alla data di aggiudicazione.

#### **Art.2.4 SUBAPPALTO**

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del concessionario, a pena di risoluzione immediata della convenzione stesso in suo danno. In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa dal sub- concessionario e/o cessionario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente il concessionario.

#### **Arti. 3 GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

**Cauzione provvisoria**, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a garanzia della serietà e dell'affidabilità dell'offerta, in originale e per un importo pari al 2% del valore presunto triennale della concessione dell'impianto per il quale si concorre.

Detta cauzione deve essere costituita, a scelta dell'offerente, da:

a) contanti con versamento presso la tesoreria comunale del Comune di Lamezia Terme ovvero presso la BNL – Ag. di Lamezia Terme - IBAN IT38S 01005 42840 000000 218010- o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Concedente. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione concedente di cui agli artt. 103.

b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intestata a Comune di Lamezia Terme, recante:

- l'indicazione del soggetto garantito (N.B: in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, la fideiussione deve essere unica ossia deve trattarsi di un unico documento intestato a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi in caso di aggiudicazione dell'appalto);
- la sottoscrizione del garante;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'immediata operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;
- l'impegno, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia definitiva (garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

· la validità per almeno centottanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia provvisoria è ridotto per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità e delle altre registrazioni e/o certificazioni di cui al comma 7 dell'art.93 del D.lgs n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

**Cauzione definitiva:** ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in misura pari al 10% del valore della concessione dell'impianto per il quale si concorre.

Tale documentazione comprovante deve essere inserita nella busta Amministrativa in una delle seguenti forme:

- ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice;
- tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana;
- e dichiarazioni possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Concedente;
- le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Concedente con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **Art. 4 SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo ai luoghi, nonché la presa visione e accettazione della documentazione amministrativa, risulta necessario per una concreta consapevolezza della consistenza, dello stato di conservazione e delle agibilità, dotazioni, autorizzazioni, conformità, etc. delle strutture e impianti tecnologici e attrezzature oggetto di concessione, che consenta la formulazione di una offerta tecnica-progettuale-economica adeguata. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. È obbligatorio prendere visione degli spazi relativi all'impianto sportivo di che trattasi, oltre che con il sopralluogo, anche consultando la documentazione tecnica allegata alla presente ed agli atti del Settore;

La data del sopralluogo obbligatorio sarà concordata successivamente mediante prenotazione a cura dei concorrenti;

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei



soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori. In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

#### **Art. 5 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Ai sensi della delibera ANAC del 21 dicembre 2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it> i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **Art. 6 Pubblicazione dell'Avviso**

**DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Comune di Lamezia Terme

**INDIRIZZO:** via Sen. Arturo Perugini, 15/C CAP 88046 – Lamezia Terme (CZ)

**PUNTI DI CONTATTO:** PEC :[protocollo@pec.comunelameziaterme.it](mailto:protocollo@pec.comunelameziaterme.it); Tel. 0968/2071;

Documentazione disponibile sul sito internet: <https://www.comune.lamezia-terme.cz.it> (sezione: "Amministrazione trasparente", Albo Pretorio , Home page-notizie);

**LUOGO DI ESECUZIONE:** Comune di Lamezia terme (CZ)

#### **Art. 7 Durata della concessione**

Art. 7.1 La concessione avrà la durata di anni 3 (*tre*) a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione / verbale di consegna dell'impianto con facoltà di proroga del contratto, alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo gestore per massimo 6 (*sei*) mesi.

Si precisa, altresì, che la concessione ha durata triennale, salvo il caso in cui il rapporto concessionario preveda anche la realizzazione di un progetto per interventi di riqualificazione /manutenzione straordinaria e/o migliorie/innovazioni strutturali non ammortizzabili nell'arco di anni 3(*tre*);

Qualora il soggetto interessato a partecipare al bando sia anche intenzionato a realizzare un progetto del tipo appena descritto dovrà esplicitare tale sua intenzione nella domanda di partecipazione e precisare in modo esaustivo ancorché sintetico i contenuti e le caratteristiche essenziali del progetto stesso, allegando gli eventuali elaborati di progetto in sede di presentazione dell'offerta. La durata della concessione aggiuntiva, in sede di gara, non può essere superiore al periodo di anni 2 (*due*) per un totale complessivo gestionale di anni 5 (*cinque*);

**La decorrenza contrattuale presunta: dal 01/12/2022 (o dalla data di stipula del contratto) .**

Art. 7.2 Non è comunque ammessa la proroga tacita e pertanto, in caso mancanza di provvedimenti espressi o di nuovi atti convenzionali, la convenzione cessa automaticamente alla data prevista.

Art. 7.3 La graduatoria avrà una validità di anni 3(*tre*);

#### **Art. 8 OPZIONI E RINNOVI**

L'Amministrazione, presenti i presupposti di legge, **si riserva la facoltà di rinnovare/rinegoziare** la convenzione, previa adozione di relativo provvedimento, congruamente motivato, a seguito di accordi con il concessionario. Se durante il periodo contrattuale il gestore dovesse intervenire per interventi di manutenzione non programmati in sede di gara ma necessari alla fruizione dell'impianto, l'Amministrazione potrà intervenire per riequilibrare il piano economico-finanziario, mediante prolungamento della durata stabilita o/e rinegoziazione canone annuo (ove dovuto).

L'Amministrazione, in ogni caso, valuterà ogni proposta alla stregua dei principi fondamentali e delle norme speciali che regolano la materia dei contratti pubblici, **anzitutto in punto di favor della legislazione di settore verso l'apertura al mercato, la massima concorrenza e la trasparenza degli affidamenti**;

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione, con preavviso di non meno di 90 (novanta) giorni da notificarsi all'Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

La predetta facoltà di recesso non è esercitabile per il primo anno decorrente dalla data di stipula della presente convenzione.

In caso di disdetta il Concessionario si impegna a verificare con l'Amministrazione i propri oneri finanziari, previsti per l'anno sportivo in corso e a provvedere in merito.

#### **Art. 9 Disciplina del rapporto di concessione**

1. L'affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione non ha caratteristiche imprenditoriali.

2. Nell'impianto dovrà essere garantito lo svolgimento, in via prevalente, dell'attività sportiva attinente alle caratteristiche dell'impianto, quale attività preferenziale ma non esclusiva. Potranno essere svolte ulteriori attività sportive compatibili con la natura dell'impianto o attività diversa in conformità al progetto presentato ed alla Convenzione che verrà sottoscritta tra le parti.

3. Il rapporto di concessione sarà regolato dallo schema allegato al presente Bando e, per quanto non previsto, dal vigente "*Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi Comunali*".

4. Ai fini della sottoscrizione della convenzione sarà verificata in capo all'aggiudicatario la regolarità nel pagamento di tributi o di eventuali canoni concessori di impianti sportivi o altri beni patrimoniali accertati in via definitiva.

5. La gestione sarà regolata da apposita convenzione (in allegato C) in base alla quale il funzionamento dell'impianto è considerato quale servizio pubblico ed improntato al criterio di favorire la massima fruibilità degli impianti.

#### **Art. 10 Canone**

Il Concessionario si impegna a riconoscere al Comune di Lamezia Terme, un canone su base annua, nella misura che sarà definita al netto del rialzo d'asta offerto in fase di procedura concorsuale. Tale valore è meramente presuntivo perché il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario. Il calcolo del differenziale verrà effettuato di anno in anno mediante un bilancio di previsione redatto con l'ausilio dei modelli matematici elaborati/ e verificato a consuntivo previa dettagliata rendicontazione della gestione da parte del concessionario, asseverato nei modi e termini di legge.

Gli importi, che le società sportive saranno tenute a versare in seguito all'utilizzo dell'impianto, saranno determinati in via preventiva all'inizio d'ogni stagione sportiva imputando una tariffa per presenza in impianto desumendo l'utilizzo dalle richieste fatte dalle società stesse. Al termine di ogni stagione sportiva sarà redatto un bilancio consuntivo delle attività svolte e quindi verranno fatti gli eventuali adeguamenti al corrispettivo che il concessionario deve erogare per ottenere il pareggio di gestione.

Tale corrispettivo sarà ridefinito all'inizio di ogni stagione sportiva, quando cioè saranno determinati gli effettivi quadri di utilizzo dell'impianto in oggetto, e, quindi, ricalcolate le spese e le entrate della gestione.

Il canone dovrà essere versato all'Amministrazione comunale in tre rate: la prima entro il 30 settembre, la seconda entro il 31 dicembre e la terza a saldo (a consuntivo e previa presentazione di regolare rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate percepite) di ciascun anno della durata della convenzione.

L'Amministrazione non riconosce al Concessionario un ausilio di natura finanziaria (corrispettivo);

L'ausilio finanziario di cui sopra potrà essere rideterminato, al generarsi di un "risultato negativo di gestione", inteso come il differenziale negativo dato dal rapporto tra tutte le entrate, riscosse,

riconducibili alla gestione delle strutture sportive e alla stessa collegate e/o connesse e le seguenti tipologie di spese, pagate, afferenti alla gestione stessa:

- utenze gas, acqua, energia elettrica;
- assicurazioni;
- imposte e tasse;
- canone concessorio;
- manutenzioni ordinarie.

#### **Art. 11 Procedura di affidamento**

1. La procedura per la concessione è disciplinata dal presente Avviso - Disciplinare, Convenzione, Capitolato Speciale e, per quanto non previsto, dalle norme vigenti in materia;
2. I Campetti sportivi potranno essere assegnati sia in presenza di offerte singole sia in presenza di offerte presentate da raggruppamenti temporanei di associazioni riconducibili alle categorie indicate dall'articolo 1.
3. Si procederà all'assegnazione anche in presenza di una sola offerta valida;

#### **Art. 12 Presentazione della domanda**

1. Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda e la relativa offerta, **entro e non oltre il 07 ottobre 2022** con una delle seguenti modalità:
  - a) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune;
  - b) raccomandata A/R diretta all'Ufficio Protocollo del Comune.

*Nel caso in cui il termine scada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.*

Decorso tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o modifica di quelle già pervenute. Dell'arrivo farà fede il timbro postale di ricezione. Per i documenti e le offerte inviate e non pervenute o pervenute in ritardo non sono ammessi reclami ex art. 75 R.C.G.S. Questa Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente.

2. Il plico dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto concorrente, e recante all'esterno la dicitura:

**“AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE, GESTIONE ED USO DEGLI CAMPETTI SPORTIVI DI QUARTIERE DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME” – offerta -NON APRIRE**

3. In caso di spedizione tramite il servizio postale, il plico dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Lamezia Terme entro il termine di scadenza previsto dal comma 1 del presente articolo, restando il relativo rischio di ritardi ad esclusivo carico del mittente. Ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Comune declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che abbiano impedito il rispetto del termine. Si specifica che farà fede il timbro postale dell'invio/spedizione nel termine indicato. Le offerte pervenute oltre tale termine saranno inammissibili e non verranno prese in considerazione.

4. Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, seguenti documenti:

**BUSTA A – Documentazione amministrativa;**

**BUSTA B – Offerta tecnica**

**BUSTA C – Offerta economica**

Si precisa inoltre che:

con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

5. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
6. Le dichiarazioni (*istanza di partecipazione*, *dichiarazioni e s.m.i*) sono redatte seguendo, per forma e contenuti i modelli di schema predisposti e messi a disposizione dall'Ente;
7. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
8. L'offerta vincola il concorrente per almeno *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Concedente entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **Art. 13 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE**

L'individuazione del soggetto affidatario avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica all'operatore che abbia avanzato la migliore offerta attraverso la valutazione di una pluralità di elementi di valutazione qualitativi-organizzativi-gestionali ed economici, a favore del soggetto (singolo o raggruppamento) che avrà conseguito il punteggio complessivamente più alto;

Sono vietate a pena d'esclusione offerte alla pari o in rialzo, indeterminate, parziali, condizionate.

Verranno escluse le offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive o alternative.

L'Amministrazione svolgerà le verifiche previste dal D.P.R. 445/2000 (art. 72) sulla veridicità delle dichiarazioni rese e, qualora le stesse risultassero mendaci, procederà presso l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 76 ed alla definizione del provvedimento di decadenza degli eventuali benefici concessi ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

L'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta l'impossibilità di essere ammessi alla fase successiva di gara.

#### **a) documentazione amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:**

- 1) la domanda di partecipazione, seguendo, per forma e contenuti il modello di schema di domanda allegato all'Avviso ;
- 2) la dichiarazione sostitutiva seguendo per forma e contenuti lo schema allegato al presente avviso pubblico.

Si precisa che la anzidetta dichiarazione sostitutiva:

► a pena di esclusione nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

► a pena di esclusione nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

**INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITA' PLURISOGGETTIVA:**

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

► dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c) le parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l 10 febbraio 2009, n. 5:

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; (o in alternativa)

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti): IMPEGNO a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza a una componente dello stesso raggruppamento o consorzio, denominata capogruppo, da indicarsi nell'atto di impegno. Il documento deve specificare le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle associate e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016.

L'impegno deve essere unico sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o consorziate (Modello RTI).

(in caso di R.T.I. o consorzi ordinari già costituiti): originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o dell'atto costitutivo del consorzio. (eventuale) originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura speciale nell'eventualità che l'offerta sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente. Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto l'originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

3) la fotocopia di un documento di identità del Legale Rappresentante, in corso di validità;

4) copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo, firmato in originale dal Legale Rappresentante;

5) verbale di nomina del legale rappresentante;

6) se la società è stata costituita da almeno tre anni: rendiconti economico-finanziari o bilanci consuntivi e preventivi dell'ultimo triennio, approvati; se la società è stata costituita in tempi più recenti, la suddetta documentazione dovrà essere presentata dal tempo utile intercorrente dalla data di costituzione, accompagnata da una dichiarazione che chiarisca e motivi l'impossibilità di rispettare il triennio; se la società è di recentissima costituzione (tale da non poter presentare la suddetta documentazione), presenterà una dichiarazione che chiarisca e motivi l'impossibilità di rispettare il triennio;

7) ulteriore documentazione a dimostrazione della propria capacità economico-finanziaria e della propria capacità tecnica (affiliazioni sportive, attestati, brevetti, ecc.).

9) cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;

10) Dichiarazioni e documentazione di cui all'art. 89, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 rese dal concorrente e dall'impresa ausiliaria ed annesso contratto di avvalimento.

**b) proposta tecnico-qualitativa dovrà contenere la seguente documentazione:**

-un progetto sportivo e un piano di utilizzo predisposto nel rispetto delle prescrizioni con l'indicazione delle tipologie dell'utenza, delle destinazioni e degli orari d'uso dell'impianto;

- un programma di gestione operativa e conduzione tecnica dell'impianto contenente:

✓ assetto organizzativo ed organigramma con relative qualifiche professionali dei dirigenti, istruttori ed allenatori che si intendono utilizzare;

✓ modalità di gestione amministrativa (per esempio gestione contabile, modalità di gestione dei vari servizi, rapporti con l'Ente proprietario, ecc.) e tecnica manutentiva (per esempio modalità per il servizio di pulizia, piano per la manutenzione e modalità di realizzazione, modalità di guardia o presidio dell'impianto);

✓ impegno a collaborare con altre società sportive per progetti finalizzati a creare maggiori possibilità di utilizzo dell'impianto, maggiore offerta per gli utenti, maggiore attrattività.

- piano economico di gestione che specifichi il conteggio delle spese che l'associazione prevede di sostenere direttamente per l'uso, la gestione e la manutenzione ordinaria dell'impianto oggetto della convenzione e degli importi che prevede di introitare da tariffe, da sponsorizzazioni o da altri contributi ( COSTI e RICAVI )

- un progetto di riqualificazione o miglioramento funzionale dell'impianto:
  - ✓ dovranno essere illustrati i progetti di miglioramenti dell'attuale stato della struttura al fine di accrescerne l'efficienza e funzionalità. I progetti non devono essere accompagnati da un apposito studio di fattibilità. Tali progetti dovranno essere obbligatoriamente presentati nei casi in cui, l'impianto necessita di interventi migliorativi di manutenzione ordinaria - funzionali alla sua fruizione.
  - ✓ per gli impianti i criteri di ammortamento dovranno fare riferimento anche alle entrate previste mediante l'utilizzo dell'impianto. Dovranno essere illustrati i vantaggi eventualmente derivanti per l'Amministrazione dagli investimenti previsti.
- (*facoltativo*) un progetto di riqualificazione o miglioramento funzionale o/e strutturale dell'impianto ai fini della ulteriore concessione biennale :
  - ✓ sarà possibile presentare tali progetti anche per gli impianti che non necessitano, ai fini del suo corretto utilizzo, di interventi di adeguamento strutturali e/o funzionali. I progetti dovranno essere accompagnati da un apposito studio di fattibilità ovvero redatti da un professionista. In questo caso il progetto sarà valutato esclusivamente ai fini della ulteriore concessione biennale;
  - ✓ tali progetti possono essere presentati nei casi in cui:
    - l'impianto necessita di (significativi) interventi migliorativi di riqualificazione/ammodernamento - funzionali alla sua fruizione.
    - l'impianto necessita di (significativi) interventi migliorativi di manutenzione – funzionali alla sua fruizione.

***non realizzabili, altrimenti, nel caso della concessione triennale;***
  - ✓ per gli impianti i criteri di ammortamento dovranno indicare la sostenibilità economico-finanziaria e la capacità di far fronte agli investimenti previsti.
  - ✓ dovranno essere illustrati i vantaggi eventualmente derivanti per l'Amministrazione dagli investimenti previsti.

***L'ammortamento dell'investimento mediante l'esonero, totale o parziale, dal pagamento dei canoni dovuti per la concessione, non è concesso ;***

Non potranno essere previsti interventi che modifichino la destinazione dell'impianto o il suo adattamento all'esercizio di discipline sportive diverse da quelle attualmente praticabili nell'impianto sportivo.

- ✓ Dovranno essere forniti, in particolare, idonei elementi di valutazione, accompagnati, ove necessario da documentazione a supporto, sufficienti a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria e la capacità di far fronte agli investimenti eventualmente previsti.
- ✓ Dovranno contenere un cronoprogramma degli interventi previsti;
- ✓ Dovranno, in ogni caso, garantire la piena fruizione entro mesi 3(*tre*) dalla sottoscrizione della convenzione;

**c) offerta economica**, in competente marca da bollo € 16,00 ( l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo dovrà essere documentata) dovrà contenere l'offerta economica, indicante: l'importo/ la percentuale al rialzo del canone annuale. Il canone annuale posto a base di gara è pari a zero ed è soggetto ad offerte al rialzo. **E' obbligatorio presentare offerte economiche con almeno un rialzo.** Il rialzo minimo annuo è pari a € 100,00 ( oltre IVA) ; Tale valore è meramente presuntivo perché il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario. che il Comune dovrà corrispondere al soggetto gestore.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato. La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

#### **ART. 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione concedente assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a (5) cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie richieste.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

#### **Art. 15 Criteri di valutazione**

Per la selezione in oggetto saranno applicati i seguenti criteri:

#### **1) OFFERTA TECNICO-GESTIONALE-ORGANIZZATIVA – PUNTI 80 (Qualità del progetto di riqualificazione, gestione ed uso dell'impianto)**

La qualità del progetto di gestione dell'impianto è valutata sulla base dei seguenti criteri:

- a) congruità e coerenza della gestione risultante dall'analisi delle componenti di costo dei singoli servizi nei quali si articola la gestione dell'impianto e le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 07/07/2022 – **max PUNTI 10**;
- b) qualità, sotto il profilo del merito tecnico, delle modalità di gestione dei singoli servizi da assicurare nell'impianto (esempi: apertura e chiusura, custodia diurna e controllo accessi, pulizia, manutenzione ordinaria, gestione della sicurezza e delle emergenze durante l'uso sportivo e/o le manifestazioni aperte al pubblico, ecc.) - **max PUNTI- 10**
- c) quantità e qualità delle dotazioni di mezzi, attrezzature e materiali che si intendono porre a servizio della gestione dell'impianto- **max PUNTI 10**



- d) qualificazione tecnica e sportiva del personale che si intende utilizzare nell'organizzazione dei servizi di gestione dell'impianto- **max PUNTI 10**
- e) previsione di maggiori agevolazioni e coinvolgimento a favore delle fasce deboli (quali diversamente abili, over 65, soggetti appartenenti a nuclei familiari con basso reddito) e maggiore accesso alle strutture da parte delle associazioni sportive di quartiere – **max PUNTI 10**
- f) Progetto di riqualificazione o miglioramento funzionale dell'impianto ai fini della fruizione- **max PUNTI 15**
- g) Nel caso in cui la Società / Associazione / Ente / Federazione ha intenzione di presentare, unitamente all'offerta e al progetto di gestione, anche un progetto *facoltativo* di riqualificazione o miglioramento funzionale / strutturale dell'impianto ai fini di una concessione complessiva max quinquennale – **MAX 15 Punti**

I criteri di cui ai punti A),B),C),D),E),F),G) saranno valutati in modo discrezionale. Ogni Commissario provvederà, ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti parametri:

- a) NON VALUTABILE: coefficiente pari a 0.  
 b) INSUFFICIENTE: coefficiente pari a 0,2.  
 c) SUFFICIENTE: coefficiente pari a 0,4.  
 d) BUONO: coefficiente pari a 0,6.  
 e) DISTINTO: coefficiente pari a 0,8.  
 f) OTTIMO: coefficiente pari a 1.

I Commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati. Verrà quindi calcolata la media aritmetica tra i coefficienti espressi dai commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi degli elementi tecnici valutati con criteri discrezionali si procederà a trasformare i punteggi provvisori in punteggi definitivi, utilizzando la seguente formula:

$$R = \frac{R_i}{R_{max}} \cdot R_d = R \cdot P_{max}$$

Dove: R= singolo punteggio riparametrato per l'elemento tecnico in esame;

R<sub>i</sub>= singolo punteggio attribuito al concorrente per l'elemento tecnico in esame;

R<sub>max</sub>= punteggio più alto attribuito prima della riparametrazione per l'elemento tecnico in esame;

P<sub>max</sub>= massimo punteggio tecnico conseguibile rispetto all'elemento tecnico in esame;

R<sub>D</sub>=punteggio definitivo per criterio

Si procederà alla “riparametrazione” del punteggio complessivamente conseguito con le modalità delle linee guida dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici vigenti in materia, assegnando al concorrente che otterrà il punteggio più alto il massimo dei punti previsti e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

## 2) OFFERTA ECONOMICA: PUNTI MAX 20

Offerta in rialzo sul canone annuale posto a base di gara

Verranno attribuiti punti 20 alla migliore offerta (quella con l'importo più alto).

Per le altre offerte economiche, il punteggio sarà attribuito secondo la formula seguente:

OM

PA = ----- x 20

OP

dove:

PA = punteggio attribuito  
OP = offerta prodotta  
OM = offerta migliore

Verranno attribuiti punteggi unicamente alle offerte in rialzo rispetto alla base d'asta.

Il soggetto affidatario sarà individuato sulla base del maggior punteggio ottenuto su tutti gli elementi valutati.

In caso di parità di punteggio totale, l'assegnazione verrà fatta a favore del soggetto con maggiore anzianità di gestione degli impianti sportivi; In caso di ulteriore parità, l'assegnazione verrà fatta a favore del soggetto con sede operativa o/e legale più vicina rispetto all'impianto.

#### **Art. 16 Valutazione della domanda ed aggiudicazione**

- I plichi contenenti le domande pervenute saranno aperti presso Palazzo Comunale, secondo una programmazione che verrà definita e resa pubblica;

IL RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto negli atti di gara (Busta Amministrativa) ;
- attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica ed economica (con i relativi allegati) saranno aperte e valutate dalla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In una o più sedute riservate si procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando - disciplinare.

In ottemperanza alle Linee Guida n. 5 dell'A.N.A.C del 16 novembre 2016, si precisa quanto segue:

- la Commissione sarà composta da n. 3 membri;
- i Commissari esperti nella materia, saranno selezionati sulla base della competenza e saranno nominati dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- la Commissione sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e potrà svolgere funzioni di supporto al RUP nella valutazione di congruità dell'offerta;
- il Presidente sarà scelto secondo criteri di competenza, professionalità ed esperienza;
- indicativamente si presume che i lavori della Commissione avranno una durata di circa 2 gg e si svolgeranno in massimo n. 2 sedute (ovviamente la previsione è assolutamente orientativa, in quanto dipende in modo decisivo dal numero dei concorrenti e dalla complessità delle problematiche, allo stato non ipotizzabili);

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato, su un punteggio massimo di 100 punti, in relazione ai parametri previsti dall'art. 12;

La graduatoria avrà durata pari a 3 (tre) anni;

#### **Art. 17 Convenzione**

L'atto di convenzione relativo ai servizi in oggetto si perfezionerà solo al momento della sottoscrizione dello stesso.

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i

chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere interrompere o modificare la procedura di affidamento senza che per ciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, così come si riserva la facoltà di non aggiudicare.

La stazione appaltante si riserva di annullare o revocare il bando medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della selezione, prorogarne la data, sospendere o aggiornare le operazioni, aggiudicare o meno la selezione qualora non ritenga vantaggiosa l'offerta, senza che i soggetti partecipanti possano pretendere alcunché come mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione della domanda di partecipazione.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di riaprire i termini di gara nel caso di mancata aggiudicazione dei campetti in oggetto;

L'affidamento sarà subordinato all'accertamento dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico e all'insussistenza di cause ostative in capo all'affidatario.

Qualora dall'accertamento risulti o la non corrispondenza delle auto-dichiarazioni o l'esistenza di una delle cause ostative, si provvederà all'annullamento dell'affidamento e si potrà procedere a favore del secondo classificato in graduatoria, se presente.

In caso non vi sia un secondo classificato, l'Amministrazione deciderà i modi e i tempi per aggiudicare.

L'affidamento verrà effettuato con Determina Dirigenziale e successiva stipula della convenzione.

Il Comune di Lamezia Terme si riserva di non procedere all'affidamento nel caso in cui nessuna delle proposte fosse ritenuta idonea o di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola proposta valida.

La stipula del contratto avviene entro 5 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Settore competente, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### **Art. 18 Revoca e/o Riapertura Termini della procedura di affidamento**

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere -a suo insindacabile giudizio -alla aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o

rispondente alle proprie esigenze, senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento.

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire i termini partecipazione all'Avviso;

#### **Art. 19 Obblighi del concessionario. Esclusioni**

1. Il concessionario dovrà provvedere all'intestazione (e/o a volturare) delle utenze (energia elettrica, gas metano, acqua, ecc.) e ad assumere tutti gli oneri connessi alla gestione dell'impianto (ove previsto);

2. I concessionari dovranno assumere tutti gli oneri, gli obblighi e rispettare tutti i divieti e le prescrizioni previsti dal "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi Comunali".

3. Ogni partecipante può presentare una domanda per il prescelto campetto di quartiere;

#### **Art. 20 Responsabile del procedimento**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il Funzionario dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczzyk

#### **Art. 21 Rinvio**

1. Costituiscono parte integrante del presente Avviso il Capitolato Speciale e lo schema di Convenzione allegati, le cui disposizioni integrano, per quanto qui non riportato, il presente Avviso pubblico.

#### **Art. 22. VALORE DELLA CONCESSIONE**

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 167 del D.lgs 50/2016, il valore complessivo presunto della singola concessione, derivante dalla gestione economica per la durata massima di 5 (cinque) anni è pari ad € 39.050,00 (IVA esclusa) di cui: € 35.500,00 per la gestione ed € 3.550,00 per la proroga tecnica. Il canone annuale posto a base di gara è pari a zero ed è soggetto ad offerte al rialzo. E' obbligatorio presentare offerte economiche con almeno un rialzo. Il rialzo minimo annuo è pari a € 100,00 (oltre IVA); Tale valore è meramente presuntivo e non vincola il Comune di Lamezia Terme perché il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario.

Totale complessivo del valore della concessione: € 351.450,00

2. In ogni caso si dà atto che l'ammontare complessivo del valore della concessione è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del D.lgs 50/2016.

3. Non ci sono oneri relativi alla sicurezza per rischi di interferenza.

4. CANONE ANNUO: € 0,00 determinato dalla differenza tra le entrate derivanti dall'utilizzo degli spazi e le uscite corrispondenti alle spese di gestione a carico del concessionario. Il calcolo del differenziale verrà effettuato di anno in anno mediante un bilancio di previsione redatto con l'ausilio dei modelli matematici elaborati/ e verificato a consuntivo previa dettagliata rendicontazione della gestione da parte del concessionario, asseverato nei modi e termini di legge. Il Canone deve essere versato all'Ente anche in presenza degli interventi migliorativi.

5. CORRISPETTIVO ANNUO: € 0,00. Ai fini dell'equilibrio economico-finanziario, il Comune di Lamezia Terme **non** riconosce al concessionario alcun contributo (corrispettivo) annuo. Non sarà erogato alcun contributo anche al generarsi di un "risultato negativo di gestione", inteso come il differenziale negativo dato dal rapporto tra tutte le entrate, rimosse e le uscite riconducibili alla gestione

della struttura sportiva e alla stessa collegate e/o connesse.

L'affidatario dovrà presentare comunque regolare rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate

percepita per la durata della convenzione.

Nel caso il differenziale tra le entrate rimosse e le uscite corrispondenti alle spese di gestione a carico del

concessionario assuma un carattere positivo, dovrà essere ammortizzato con le spese di rigenerazione sostenute (previste) e autorizzate.

Si precisa, che quanto sarà realizzato, sarà acquisito al patrimonio comunale;

## **Art. 23. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

Si rinvia allo *Schema di convenzione*, al *Capitolato speciale* ed altri documenti che risultano integralmente pubblicati sul sito comunale internet: <https://www.comune.lamezia-terme.cz.it> (sezione: "Amministrazione trasparente");

## **Art. 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

## **Art. 25. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante

## **Art. 26. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi

## **Art. 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Catanzaro.

## **Art. 28 ULTERIORI INFORMAZIONI**

- Il presente Avviso non vincola la stazione appaltante la quale si riserva di annullare o revocare il presente bando, dar corso o meno allo svolgimento della selezione, prorogare la data, sospendere, integrare o aggiornare le operazioni, aggiudicare o meno la selezione qualora non ritenga vantaggiosa l'offerta, senza che i soggetti partecipanti possano pretendere alcunché come mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione della domanda di partecipazione.
- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni contenute nello schema di convenzione allegato, alle norme citate nel disciplinare, al codice civile e ad altre norme in materia, ove applicabili.

**CHIARIMENTI:** I chiarimenti si chiedono esclusivamente *tramite la PEC* sino a 10 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte; non saranno esaminati i quesiti in ritardo. Non si esaminano quesiti inviati o anticipati con altri mezzi.

In ogni caso, i chiarimenti di carattere generale saranno pubblicati in forma anonima sul suddetto profilo internet del committente in apposito file, denominato FAQ.

## **TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del Codice della Privacy D. Lgs. 30.06.03 n.196, e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in vigore dal 25/03/2022 si informa che i dati forniti sono trattati dal Comune di Lamezia Terme esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto;

Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è il Comune di Lamezia Terme;

Responsabile del trattamento: Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Ing. Anonio Califano;

Finalità e base giuridica del trattamento: La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Avviso (ai sensi dell'art.6 del Regolamento 2016/679/UE). I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) nonché in forma aggregata determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art.5 par. 1 lett. e) del regolamento 2016/679/UE.

I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'interessato potrà richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del Regolamento 2016/679/UE) al garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti nel presente avviso.

La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e l'accettazione, da parte dell'offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

Si allegano gli atti di gara che fanno parte integrante dell'Avviso- Disciplinare:

La documentazione di gara comprende:

1. Avviso Pubblico- disciplinare;
2. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; PEF(Piano Economico Finanziario)
3. schema di convenzione;
4. schema di domanda di partecipazione;
5. schema per la presentazione dell'offerta tecnico-qualitativa
6. schema per la presentazione dell'offerta economica
7. tariffario a.s 2022/2023
8. Regolamento per lo Sport del Comune di Lamezia Terme
9. dichiarazione sostitutiva
10. dichiarazione sostitutiva familiari conviventi.

Lamezia Terme, 30/08/2022

Il Dirigente  
Ing. Antonio Califano